



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1006
Data di registrazione	27/10/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE E DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

PREMESSO CHE:

- il Testo Unico sul Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- le modalità di determinazione e di utilizzo delle suddette risorse decentrate sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

1. RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate all'art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, cui si aggiungono le ulteriori voci di finanziamento espressamente elencate nell'art. 67 c. 2 del CCNL 21.5.2018, che

hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo.

2. **RISORSE VARIABILI**, che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo gli indirizzi espressi dall'organo di governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di mandato, le cui fonti di finanziamento sono indicate nell'art. 67 c. 3 del CCNL 21.5.2018. Rientrano tra le risorse variabili anche le **RISORSE VARIABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA**, che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, assicurano la riduzione delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento (*valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge-Triennio 2011/2013*);

VISTO l'art. 23 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, il quale prevede testualmente che *“... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 208/2016, n. 208 è abrogato”*;

VISTO l'art. 33 co. 2 del D.L. n. 34/2019 con cui si dispone che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

VISTO il D.P.C.M. 17 marzo 2020, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, il quale chiarisce che, a decorrere dal 20 aprile 2020, *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la Circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. N. 179877 del 01/09/2020, con la quale sono state chiarite le corrette modalità operative da osservare per calcolare la misura dell'adeguamento al salario accessorio medio 2018 del limite della retribuzione accessoria di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ed osservato altresì che per la Sezione regionale di controllo della Lombardia (Del. n. 95/2020/PAR), ai fini del calcolo del valore medio pro capite, *“occorre procedere*

sommando il valore del Fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2018, comprese le posizioni organizzative”;

DATO ATTO CHE in base alla cornice normativa così delineata, una volta costituito il Fondo per le risorse decentrate 2021 con le modalità previste dal CCNL 21.5.2018, occorre verificarne la compatibilità con il limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 ex art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017, previo adeguamento di tale limite ai sensi dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019 e successiva legge di conversione, in modo da garantire l'invarianza del valore medio pro capite del salario accessorio dell'anno 2018 riferito al fondo per la contrattazione integrativa nonché alle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

EVIDENZIATO CHE:

- la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo del salario accessorio per l'anno 2021 è costituita dai fondi degli anni precedenti a partire dal 2016;
- il valore del Fondo relativo all'anno 2016 è stato definitivamente ricalcolato con Determinazione n. 1000 del 03.12.2020, munita del parere favorevole dell'Organo di revisione, all'esito dell'attività di revisione della consistenza dei Fondi per le risorse decentrate avviata in esecuzione della deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 14/12/2017, integrata con successiva deliberazione commissariale n. 82/2017, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/12/2018;
- il valore del Fondo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 è stato definitivamente ricalcolato con Determinazione n. 1053 del 14.12.2020, munita del parere favorevole dell'Organo di revisione, all'esito dell'attività di revisione della consistenza dei Fondi per le risorse decentrate avviata in esecuzione della deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 14/12/2017, integrata con successiva deliberazione commissariale n. 82/2017, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/12/2018;

DATO ATTO CHE:

- il CCDI di parte giuridica per il triennio 2019-2021 è stato sottoscritto il 31.12.2019;
- il CCDI di parte economica 2020 è stato sottoscritto il 30.12.2020;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017, il valore del fondo salario accessorio anno 2016, costituente il parametro di riferimento per la costituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, è quello determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge 147/2013;
- la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, ritiene che nel concetto di “*trattamento accessorio*” oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con il parere n. 4 del 8.2.2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale, in misura proporzionale alla riduzione del personale

in servizio, per avere espressamente abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 208/2016, n. 208;

- come evidenziato dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

- come evidenziato dalla Corte dei Conti Sicilia, con deliberazione n. 172/2018, il comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n.75/2017 reca un principio di "invarianza della spesa", a decorrere dal 1° gennaio 2017, perseguita tra l'altro disponendo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale interpretazione trova riscontro nella delibera n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie, chiamata ad esprimersi sul significato precettivo dell'art. 9, comma 2- bis, del d.l. n. 78/2010. In tale occasione la Corte ha precisato che occorre riconoscere che tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le risorse direttamente stanziare in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo. Univocamente, poi, si sono espresse nel medesimo senso la Sezione regionale di controllo per la Puglia con la delibera n. 112/2016, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 123/2016, la Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo con la delibera n. 58/2016 e la Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la delibera n. 135/2016, confermando l'assunto che rientrano nel tetto di spesa all'esame tutte le risorse stanziare in bilancio che abbiano comunque un vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale. Ne discende che, a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziare nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziare in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica (deliberazione n. 172/2018 Corte Conti Sicilia).

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*, convertito in L. 11 dicembre 2019, n. 12, che all'art. 11, rubricato *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"*, ha disposto la non applicabilità dell'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tra gli altri, anche agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai CCNL, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Pertanto con la disposizione in parola il legislatore, nel recepire le conclusioni cui era già pervenuta, in via ermeneutica, la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, esclude dal tetto del salario accessorio 2016 le risorse stabili di cui all'art. 67, co. 2, lett. a) – incremento di € 83,20 per ogni unità in servizio al 31.12.2015 e b) – riallineamento P.E.O. del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018, oltre alle eventuali ulteriori risorse addizionali previste dalle future tornate contrattuali;

- il parere ARAN CFL45 chiarisce che in base all'art. 67, comma 2 lett. a) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 l'incremento delle risorse decentrate stabili, per l'importo unitario di € 83,20, deve essere disposto per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015, includendo nel computo anche le unità di personale assunte a tempo determinato in servizio alla predetta data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra i destinatari delle disposizioni del CCNL 21.5.2018, come espressamente disposto dall'art. 1 comma 1 del suddetto CCNL;

CONSIDERATO CHE:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2021-2023, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021-2023, approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla costituzione per l'anno 2021 sia del fondo per il lavoro straordinario sia del fondo delle risorse decentrate stabili destinate alla corresponsione degli istituti specificamente previsti dai C.C.N.L. nazionali di comparto attualmente in vigore (quota delle progressioni economiche orizzontali e dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo, spesa per riclassificazione del personale della ex 1^a e 2^a q.f. e della ex 5^a q.f. area di vigilanza, straordinario, turnazione e reperibilità) nei limiti dei dodicesimi mensilmente maturati nelle more della sottoscrizione del contratto decentrato annuale di parte economica relativo alla corrente annualità;

DATO ATTO, quanto alle voci di alimentazione di parte stabile previste dall'art. 67, comma 2 del CCNL 21.5.2018:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (solo dal 2019 e successivi). Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 43 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, per il che il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una somma pari ad **€ 3.577,60**, già certificata dall'Organo di Revisione all'atto della costituzione del Fondo anno 2019;
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. In base ai prospetti di dettaglio elaborati dal Servizio del Personale ed allegati alla Relazione illustrativa approvata con il presente atto, detto importo ammonta a **€ 2.715,70**;
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (parte stabile) e ratei relativi all'anno in corso (parte variabile). In base ai prospetti di dettaglio elaborati dal Servizio del Personale ed allegati alla Relazione illustrativa approvata con il presente atto, detto importo ammonta a **€ 1.076,92** (cessazioni 2020) ad incremento della quota stabile e a **€ 557,54** (cessazioni 2021) ad incremento della quota variabile.

RITENUTO, quanto alla costituzione del Fondo per lavoro straordinario 2021, di doverne disporre l'allineamento alle risultanze del Fondo 2016, così come definitivamente ricalcolato con Determinazione n. 1000 del 03.12.2020 e come già operato per il Fondo 2020, secondo il prospetto che segue:

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2021			
Voci di alimentazione/riduzioni	ANNO 2016		ANNO 2021
	VALORE INIZIALE	VALORE RICALCOLATO (Det. n. 1000/2020)	VALORE CALCOLATO
Fondo straordinario 1998 – Art. 31 c. 2 lett. a) CCNL 06/07/1995 (al netto della decurtazione del 15%)	€ 53.144,21	€ 55.776,20	€ 55.776,20
Decurtazione 3% decorrenza 31.12.1999 a valere per l'anno 2000 – Art. 14 c. 4 CCNL 1/4/1999	- € 1.594,33	- € 1.673,29	- € 1.673,29
Ulteriori decurtazioni destinate al finanziamento delle risorse variabili – Art. 14 c. 1 CCNL 1/4/1999	- € 21.854,37		
Decurtazione straordinario personale ATA – applicazione con decorrenza dall'anno 2000		- € 8.164,41	- € 8.164,41
Fondo straordinario 2010	€ 29.695,51	€ 45.938,50	€ 45.938,50
TOTALE	€ 29.695,51	€ 45.938,50	€ 45.938,50
Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi – DL 78/2010	- € 4.549,35		
Decurtazione anno 2016 in relazione al personale cessato	- € 1.156,72		
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 23.989,44	€ 45.938,50	€ 45.938,50

RICHIAMATI:

- il Decreto sindacale n. 7 del 01/04/2020 ed il successivo Decreto n. 20/2021, per effetto dei quali è attribuita alla scrivente la responsabilità dell'Area 2 “ Segreteria Organi Istituzionali -Notifiche - Archivio e Protocollo – Servizio Elettorale - Pubblica -Istruzione - Biblioteca – Contratti - Risorse umane ed organizzazione” e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la deliberazione n. 27 del 11/02/2021 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, la Giunta Comunale ha disposto l'assegnazione del PEG per l'esercizio provvisorio Bilancio 2021/2023, integrando gli obiettivi a valenza pluriennale già assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 221/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19/04/2021 è stata approvata la rimodulazione

del PEG provvisorio;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 12/08/2021, con la quale è stato approvato il Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per il triennio 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi della legge n. 241/1990;

2. **DI APPROVARE** l'allegata relazione illustrativa sulla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate di parte stabile e del Fondo per lavoro straordinario – Anno 2021, in una con i seguenti prospetti alla stessa allegati:

Allegato A: Fondo Risorse Decentrate 2021.

Allegato A1: Prospetto incremento quota stabile per dipendenti in servizio al 31.12.2015 (€ 83,20).

Allegato A2: Prospetto di riallineamento P.E.O..

Allegato A3: Prospetto incremento R.I.A.

Allegato A4: Prospetto indennità di comparto

Allegato A5: Prospetto riclassificazione ex I e II q.f.

Allegato B: Tabella di calcolo dell'adeguamento del limite previsto dall'art. 23 D.Lgs. N. 75/2017 (art. 33 D.L. 34/2019) – Dati previsionali 2021 e consuntivi 2020.

Allegato B1: Tabella 15 Conto annuale 2018+ Fondo 2018 ricalcolato.

Allegato B2: Prospetto cedolini al 31.12.2018 per adeguamento limite 2016.

Allegato B3: Tabelle 12 e 13 Conto annuale 2020.

Allegato B4: Prospetto cedolini al 31.12.2021 per adeguamento limite 2016.

Allegato C: Prospetto di verifica limite anno 2021 in riferimento al valore 2016.

2. **DI COSTITUIRE**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018:

a) il Fondo straordinario per l'anno 2021, nell'importo complessivo di € 45.938,50;

b) il Fondo risorse decentrate parte stabile per l'anno 2021 per l'importo di € 193.101,73, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 557,54 in parte variabile quale importo mensile residuo delle R.I.A. in godimento al personale cessato nell'anno in corso;

3. **DI QUANTIFICARE** come di seguito riportato le risorse stabili vincolate nell'utilizzo in base al vigente CCNL di comparto, impegnate sui corrispondenti capitoli della retribuzione, da decurtare dal fondo per le risorse decentrate di parte stabile al fine di individuare, per differenza, la quota di fondo stabile effettivamente disponibile per la contrattazione per l'anno 2021:

INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO ALLEGATO A4	18.618,92
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE-ALLEGATO A2	74.323,80
RICLASSIFICAZIONE EX QF. 1 [^] E 2 [^] /AREA VIGILANZA – ALLEGATO A5	423,74
TOTALE	93.366,46

4. **DI DARE ATTO CHE**, nelle more della sottoscrizione del CCDI annuale 2021 relativo all'utilizzo dei fondi per le risorse decentrate, il salario accessorio potrà essere erogato nei limiti delle risorse certe disponibili, destinate alla corresponsione degli istituti specificamente previsti dai C.C.N.L. nazionali di comparto attualmente in vigore (quota delle progressioni economiche orizzontali e dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. a carico del fondo medesimo, spesa per riclassificazione del personale della ex 1[^] e 2[^] q.f. e della ex 5[^] q.f. area di vigilanza, straordinario, turnazione e reperibilità) nei limiti dei dodicesimi mensilmente maturati nelle more della sottoscrizione del contratto decentrato annuale di parte economica relativo alla corrente annualità;

5. **DI PROCEDERE** con successivo e separato provvedimento alla quantificazione del Fondo per le restanti risorse decentrate variabili 2021, sulla base delle linee di indirizzo che saranno fornite dalla Giunta comunale, facendo riserva di verificare in tale sede la necessità di applicare ulteriori decurtazioni/integrazioni derivanti dalle previsioni normative;

6. **DI DARE ATTO CHE** la spesa di cui ai prospetti che precedono trova la seguente imputazione sul bilancio corrente nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011:

a) l'importo di € 93.366,46 oltre imposte ed oneri riflessi nella misura di legge, corrispondente alla quota di risorse decentrate stabili a destinazione vincolata, trova imputazione nei diversi capitoli della retribuzione del bilancio corrente nel rispetto del principio dell'imputazione della spesa per centri di costo;

b) l'importo di € 99.735,27, corrispondente alla residua quota di risorse decentrate stabili disponibile nell'anno 2021, nonché l'ulteriore importo di € 557,54 quale quota di parte variabile per ratei R.I.A. residui in godimento al personale cessato nell'anno in corso, trovano imputazione al capitolo 1261 Missione 1 Programma 11 titolo 101010104 del bilancio corrente;

c) l'importo di € 45.938,50, corrispondente al fondo per lavoro straordinario relativo all'anno 2021, trova imputazione al capitolo 1261 Missione 1 Programma 11 titolo 101010104 del bilancio corrente disponibile;

d) gli oneri relativi alle competenze sub b) e c) trovano imputazione. rispettivamente per € 34.671,00 (oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune) sul capitolo 1262 Missione 1 Programma 11 titolo 101020101 e per € 12.383,00 (IRAP) sul capitolo 5337 Missione 1 Programma 11 titolo 102010101 del bilancio corrente disponibile;

7. **DI DARE ATTO CHE** con il presente provvedimento viene costituito il vincolo contabile sulle risorse ivi quantificate, la cui effettiva imputazione, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato, rimane subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica, che secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e presupposto per l'esigibilità della spesa;

8. **DI DARE ATTO CHE** con la Relazione allegata alla presente Determinazione si è proceduto,

tra l'altro, alla quantificazione delle economie del Fondo 2020 nonché, con riferimento alla medesima annualità, alla quantificazione dell'adeguamento compensativo derivante dalla verifica a consuntivo della consistenza del personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2020 rispetto al dato previsionale posto a base dell'adeguamento del limite previsto dall'art. 23 co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2020, secondo le indicazioni fornite dal MEF – Dip.nte della Ragioneria Generale dello Stato con la già richiamata Circolare Prot. N. 179877 del 01/09/2020;

9. **DI DARE ATTO** che l'efficacia della presente determinazione è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole del Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165/2001, acquisito con verbale n.246 del 26.10.2021 e depositato agli atti di questo ente con prot.n. 25026 del 27.10.2021;

10. **DI TRASMETTERE** il presente atto con relativi allegati alle OO.SS.AA..

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Li 26/10/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>
1	2021	1262	ONERI RIFLESSI FONDO PARTE STABILE E QUOTA RIA PARTE VARIABILE 2021	34671,00	1646	
2	2021	5337	IRAP FONDO PARTE STABILE E QUOTA RIA FONDO PARTE VARIABILE 2021	12383,00	1647	
3	2021	1261	FONDO STRAORDINARIO 2021	45938,50	1645	
4	2021	1261	FONDO PARTE STABILE 2021	99735,27	1643	
5	2021	1261	QUOTA VARIABILE RATEI RIA 2021	557,54	1644	

L'Istruttore
Daniela PRESO

Li 26/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1559

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/10/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 27/10/2021
